

REGOLAMENTO (CEE) N. 3965/87 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1987

che fissa i prezzi limite ed i prelievi nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3906/87⁽²⁾, in particolare gli articoli 8 e 12, paragrafo 1,

considerando che i prezzi limite ed i prelievi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75 devono essere fissati in anticipo per ogni trimestre secondo i metodi di calcolo indicati nel regolamento (CEE) n. 2083/87 della Commissione, del 15 luglio 1987, che fissa i prelievi ed i prezzi limite nel settore delle carni suine⁽³⁾;

considerando che, in attesa della modifica del regolamento (CEE) n. 2759/75, la Commissione aveva limitato, in via eccezionale, con il regolamento (CEE) n. 3225/87⁽⁴⁾ la fissazione dei prezzi limite e dei prelievi nel settore delle carni suine ad un periodo che scade il 31 dicembre 1987; che dopo che il Consiglio avrà adottato il regolamento (CEE) n. 3906/87, connesso con la creazione della nomenclatura combinata, gli importi relativi al mese di gennaio 1988 possono essere stabiliti in base agli elementi di calcolo che sono serviti per la fissazione dei prezzi limite e dei prelievi decisa con regolamento (CEE) n. 3225/85 e in base ai coefficienti usati per il calcolo dei prelievi sui prodotti derivati risultanti dal regolamento (CEE) n. 3944/87⁽⁵⁾;

considerando che per i prodotti del settore delle carni suine per i quali l'aliquota del dazio è stata consolidata nel quadro del GATT, i prelievi sono limitati all'importo risultante da tale consolidamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 616/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, relativo all'applicazione dei prelievi all'importazione dei prodotti del settore delle carni suine provenienti dal Portogallo⁽⁶⁾ ha sospeso l'applicazione dei prelievi alle importazioni dei prodotti del settore delle carni suine in provenienza dal Portogallo a causa della minima differenza di prezzo praticato nella Comunità, da una parte, e nel Portogallo, dall'altra; che questa situazione continua a sussistere;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il periodo che va dal 1° al 31 gennaio 1988, i prezzi limite previsti dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2759/75 per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2766/75, come pure i prelievi previsti dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2759/75 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dello stesso regolamento, sono fissati agli importi indicati nell'allegato.

2. Tuttavia, per i prodotti delle sottovoci 0206 30 21, 0206 30 31, 0206 41 91, 0206 49 91, 1501 00 11, 1601 00 10, 1602 10 00, 1602 20 90 o 1602 90 10, per i quali l'aliquota del dazio è stata consolidata nel quadro del GATT, i prelievi sono limitati all'importo risultante da tale consolidamento.

3. Per le importazioni dal Portogallo dei prodotti di cui al paragrafo 1 che vi si trovano in libera circolazione, l'applicazione dei prelievi contemplati ai paragrafo 1 e 2 è sospesa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1987.

⁽³⁾ GU n. L 195 del 16. 7. 1987, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU n. L 307 del 29. 10. 1987, pag. 27.

⁽⁵⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1987.

⁽⁶⁾ GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 45.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 dicembre 1987, che fissa i prezzi limite ed i prelievi nel settore delle carni suine

Codice NC	Prezzi limite ECU/100 kg	Ammontare dei prelievi ECU/100 kg	Dazio convenzionale consolidato nel quadro del GATT (%)
0103 91 10	65,30	61,78	—
0103 92 11	55,54	52,54	—
0103 92 19	65,30	61,78	—
0203 11 10	84,92	80,34	—
0203 12 11	123,13	116,49	—
0203 12 19	95,11	89,98	—
0203 19 11	95,11	89,98	—
0203 19 13	137,57	130,15	—
0203 19 15	73,88	69,90	—
0203 19 55	137,57	130,15	—
0203 19 59	137,57	130,15	—
0203 21 10	84,92	80,34	—
0203 22 11	123,13	116,49	—
0203 22 19	95,11	89,98	—
0203 29 11	95,11	89,98	—
0203 29 13	137,57	130,15	—
0203 29 15	73,88	69,90	—
0203 29 55	137,57	130,15	—
0203 29 59	137,57	130,15	—
0206 30 21	102,75	97,21	7
0206 30 31	74,73	70,70	4
0206 41 91	102,75	97,21	7
0206 49 91	74,73	70,70	4
0209 00 11	33,97	32,14	—
0209 00 19	37,36	35,35	—
0209 00 30	20,38	19,28	—
0210 11 11	123,13	116,49	—
0210 11 19	95,11	89,98	—
0210 11 31	239,47	226,56	—
0210 11 39	188,52	178,36	—
0210 12 11	73,88	69,90	—
0210 12 19	123,13	116,49	—
0210 19 10	108,70	102,84	—
0210 19 20	118,89	112,48	—
0210 19 30	95,11	89,98	—
0210 19 40	137,57	130,15	—
0210 19 51	137,57	130,15	—
0210 19 59	137,57	130,15	—
0210 19 60	188,52	178,36	—
0210 19 70	236,93	224,15	—
0210 19 81	239,47	226,56	—
0210 19 89	239,47	226,56	—
0210 90 31	102,75	97,21	—
0210 90 39	74,73	70,70	—
1501 00 11	27,17	25,71	3
1501 00 19	27,17	25,71	—
1601 00 10	118,89	128,98	24
1601 00 91	199,56	218,92	—

Codice NC	Prezzi limite ECU/100 kg	Ammontare dei prelievi ECU/100 kg	Dazio convenzionale consolidato nel quadro del GATT (%)
1601 00 99	135,87	145,06	—
1602 10 00	95,11	110,77	26
1602 20 90	110,40	155,45	25
1602 41 10	208,05	224,05	—
1602 42 10	174,09	184,74	—
1602 49 11	208,05	224,05	—
1602 49 13	174,09	184,74	—
1602 49 15	174,09	184,74	—
1602 49 19	114,64	122,59	—
1602 49 30	95,11	110,77	—
1602 49 50	56,90	78,23	—
1602 90 10	110,40	155,45	26
1602 90 51	114,64	122,59	—
1902 20 30	56,90	78,23	—